

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 593 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy - Recepimento e linee guida applicative.**

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 è stato recepito l'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet therapy", demandando alle Regioni e Province autonome il compito di provvedere all'adozione di provvedimenti finalizzati a rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia;

VISTI

- il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- l'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Il Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 15 febbraio 2005, avente per oggetto "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"
- la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la legge regionale 24 novembre 2001 n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- l'art. 5 della legge regionale 25/83;
- l'art. 3 della legge regionale 13/85;

VISTO

- l'articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

RITENUTO

- necessario recepire il predetto Accordo del 28 febbraio 2003, approvando specifiche Linee Guida che definiscano quanto rinviato dallo stesso Accordo alle regioni e province autonome, anche al fine di garantire l'uniforme attuazione sul territorio regionale dei principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e gli animali da compagnia, di assicurare, in ogni circostanza, il loro benessere, evitandone riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti, nonché di favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative;

SENTITA la Commissione di "Sanità Pubblica Veterinaria Regionale", costituita con D.G.R. n.2010 del 17 maggio 2002, che ha licenziato il testo delle citate linee guida nella seduta del 19 aprile 2006

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di recepire l'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet therapy" approvando le alle-

gate Linee Guida, che formano parte integrante della presente deliberazione;

- di incaricare l'A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario dell'esecuzione del presente atto;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

LINEE GUIDA IN MATERIA DI BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET THERAPY

1. Finalità e definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida, si intende per:

- a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- b) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali al dettaglio o all'ingrosso, le pensioni per animali (che ospitano più di cinque soggetti), le attività di toelettatura e di addestramento.

2. Responsabilità e doveri del detentore

Il detentore o proprietario, ossia chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli un' adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

3. Controllo della riproduzione

Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale stesso, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della prole o dell'animale femmina gravida o allattante.

I proprietari o detentori di cani provvedono all'iscrizione all'anagrafe canina entro i termini fissati dalla vigente legge regionale 24 novembre 2001 n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Sistema di identificazione dei cani

L'unico sistema identificativo dei cani di nuova iscrizione all'anagrafe è il microchip elettronico, che va impiantato nell'animale contestualmente all'iscrizione anagrafica e comunque entro i termini fissati dalla normativa vigente regionale. Detto obbligo riguarda anche coloro che risultano detentori, a qualsiasi titolo,

anche a scopo commerciale, di un cane per il periodo di cui ai termini fissati dalla normativa vigente regionale.

In caso di compravendita di animali identificati con microchip elettronico, il cedente è responsabile della corrispondenza tra l'animale stesso e la documentazione d'accompagnamento, cioè della sua identità e dovrà essere in grado di dimostrarla.

E' istituita presso la Regione Campania una banca dati informatizzata per la gestione dell'anagrafe canina con consultazione on line, strutturata al fine di potersi interfacciare con la banca dati nazionale.

5. Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

Le strutture che ospitano le attività di commercio, di cui all'articolo 1 lett. c) delle presenti Linee Guida, sono sottoposte all'autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, concessa dal Comune ove insiste la struttura stessa previa istanza del titolare.

L'istanza di cui sopra dovrà essere conforme all'all. A.

All'istanza va allegata almeno la documentazione di cui all'all. B.

Le strutture sedi delle attività di commercio di animali da compagnia devono possedere i requisiti dell'all. C; questi non si applicano ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

Le strutture adibite a toelettatura degli animali da compagnia devono possedere i requisiti di cui all'all. D.

6. Deroghe ai requisiti strutturali.

Le disposizioni di cui al precedente comma, relativamente ai requisiti strutturali di cui all'all. C di queste Linee Guida, si applicano alle strutture che attivano l'esercizio dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

Considerato che molte strutture, soprattutto esercizi commerciali di vendita di animali vivi insistenti nei grandi centri urbani, non avrebbero modo di adeguarsi in tempi brevi o di adeguarsi affatto ai requisiti dell'all. C delle presenti Linee Guida, in particolare per quanto attiene agli spazi esterni da dedicare agli animali, è necessario prevedere delle deroghe temporanee e definitive.

Il Comune, previa relazione dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL competente territorialmente, potrà concedere un periodo di adeguamento ai requisiti previsti ai titolari delle strutture di cui al punto 5. delle presenti Linee Guida, della durata non superiore a mesi 12. Nel contempo, il titolare della struttura adibita all'attività commerciale, dovrà garantire agli animali gli spazi minimi riportati nell'all. E, che sono quelli maggiormente accreditati anche nella UE (Direttiva n. 86/609/CEE sulla sperimentazione) per la permanenza di cani e gatti in gabbie, a condizione che almeno due volte al giorno e per almeno un'ora agli animali venga data la possibilità di attività deambulatoria fuori dalle gabbie.

Nei casi in cui gli adeguamenti strutturali non siano possibili ed esclusivamente nel caso di esercizi commerciali al dettaglio di animali vivi, previa relazione favorevole dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL competente territorialmente, il Comune potrà concedere deroghe definitive ai requisiti strutturali, consistenti nell'applicazione, almeno, dei requisiti dell'all. E, con la prescrizione tassativa che:

- almeno due volte al giorno e per almeno un'ora agli animali venga data la possibilità di attività deambulatoria al di fuori dalle gabbie;
- la permanenza nella struttura sia limitata ad un periodo massimo di 72 ore, non ripetibili. In caso di superamento di tale periodo, gli animali dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare dell'attività commerciale, presso struttura rispondente ai requisiti della presente delibera.

L'esistenze e la tipologia delle deroghe di cui al presente articolo dovranno essere chiaramente riportate sull'autorizzazione sanitaria prevista al punto 5. delle presenti Linee Guida.

7. Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni

E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore ai 4 mesi. Animali di età superiore potranno essere ammessi a dette manifestazioni soltanto se in possesso di idonei trattamenti sanitari, eventualmente stabiliti dalla competente Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL.

8. Programmi di informazione e di educazione

L'Area di Sanità Pubblica Veterinaria delle AA.SS.LL. attua programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nelle presenti linee guida e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione dei cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali per la pet-therapy.

Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:

- a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
- b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
- c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
- d) la necessità di scoraggiare:
 - 1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espreso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
 - 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
 - 3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
- e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.

Analogamente l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria delle AA.SS.LL promuove ed attua corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Per l'attuazione dei programmi di informazione e di educazione, l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria delle AA.SS.LL potrà avvalersi, in qualità di docenti, di professionisti appartenenti al mondo accademico, a quello della libera professione, di altre Aziende Sanitarie e, comunque, particolarmente esperti nelle materie da trattare.

9. Manifestazioni popolari

I Comuni autorizzano lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, previo parere favorevole dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria delle AA.SS.LL territorialmente competenti solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
- b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

10. Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri

Le strutture che intendono attivare progetti di pet therapy devono prevedere la creazione di appositi spazi ed aree da destinare agli animali, conformi ai requisiti stabiliti dalle presenti linee guida. L'attivazione dei progetti di pet therapy è soggetta a comunicazione alla competente Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL; in caso di impiego di un numero di animali da compagnia superiore alle cinque unità, la struttura dovrà dotarsi dell'autorizzazione di cui al punto 5. delle presenti Linee Guida.

La realizzazione di cimiteri per animali da compagnia dovrà attenersi a quanto già stabilito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 15 febbraio 2005, avente per oggetto "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" ed inoltre a quanto indicato nell'All. F alle presenti Linee Guida, ed è soggetta ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune ove insiste il suolo, previo parere favorevole dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL territorialmente competente.

Da presentare in doppia copia di cui una in bollo

Allegato A

Al **COMUNE** di

marca
da
bollo

OGGETTO: Domanda di rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di commercio di animali da compagnia.

Il sottoscritto nato a
il residente a Cap.

Via n. tel. /

Codice Fiscale/P. iva,

nella sua qualità di : titolare di impresa individuale

oppure : legale rappresentante della Società

con sede legale a Cap. Via

n. partita iva coincidente con il numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

C H I E D E

il rilascio dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, per l'attività di:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> vendita animali da compagnia | <input type="checkbox"/> addestramento animali da compagnia |
| <input type="checkbox"/> pensione animali da compagnia | <input type="checkbox"/> allevamento animali da compagnia |
| <input type="checkbox"/> toelettatura animali da compagnia | <input type="checkbox"/> pet-therapy |

nei locali ubicato in Via/Piazza n.

A tal fine dichiara che :

presso la suddetta attività commerciale saranno impiegate le seguenti specie animali:

.....
Alla presente allega la seguente documentazione:
(vedi all. A2 per la documentazione richiesta)

data

firma.....

Allegato B**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI COMMERCIO DI ANIMALI DA COMPAGNIA.**

- a) certificazione integrale di iscrizione alla CCIAA (o autocertificazione);
- b) planimetria dei locali in scala 1:100 dalla quale, tra l'altro, risulti evidente la disposizione e le dimensioni delle strutture destinate ad ospitare gli animali da compagnia e le eventuali pertinenze;
- c) relazione tecnico-descrittiva dei locali e delle attrezzature impiegate per l'attività di commercio degli animali da compagnia nella quale siano illustrate ed opportunamente documentate le modalità di approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, la conformità alla normativa edilizia, ambientale, urbanistica e della sicurezza;
- d) titolo (o in alternativa autocertificazione) di proprietà o di fitto dei locali (ed eventualmente del terreno) sede dell'attività;
- e) certificazione di conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente (L. 46/90);
- f) le generalità della persona responsabile dell'attività, unitamente alla dichiarazione di accettazione dell'incarico, se diversa dal legale rappresentante della ditta;
- g) autodichiarazione della persona responsabile dell'attività da cui risulti di non aver riportato condanne penali per maltrattamento degli animali;
- h) attestazione per la persona responsabile dell'attività del possesso di una qualificata formazione professionale; o in alternativa attestato di possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività o una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia, rilasciati dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, previo accertamento dei requisiti attitudinali;
- i) registro di carico-scarico degli animali, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione, da sottoporre a vidimazione da parte dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.L. competente per territorio

Allegato C

REQUISITI DELLE STRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITA' DI COMMERCIO DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani, m ² per ciascun cane	Oltre 3 cani, m ² per ciascun cane
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
più di 30	2,0	2,5	2,0

- i locali devono essere avere i requisiti di agibilità ai sensi della normativa vigente;
- le parti coperte degli alloggiamenti che ospitano gli animali devono essere rivestite (pavimenti, pareti e soffitti) da materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- deve essere assicurato un idoneo sistema di deflusso dei reflui di lavaggio degli ambienti destinati agli animali, onde evitare il ristagno ed il contatto degli stessi con gli animali;
- le strutture non devono presentare parti che possano arrecare ferite o danni agli animali e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;
- nelle aree che ospitano gli animali devono essere assicurati parametri microclimatici idonei per la tipologia degli stessi;
- tutti i locali di pertinenza delle attività, dovranno essere tenuti sempre in condizioni di massima igiene, mediante interventi di ordinaria e straordinaria pulizia e, ove occorra, di disinfezione/disinfestazione.

Allegato D**REQUISITI DELLE TOELETTATURE PER ANIMALI DA COMPAGNIA**

Tali strutture devono comprendere almeno:

1. una sala d'attesa;
2. una sala per le attività di lavaggio, tosatura, toelettatura;
3. un servizio igienico ad uso privato.

Il locale di cui al punto 2 deve avere pavimento impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, di colore chiaro, fornito di chiusino idraulico sifonato per lo scarico delle acque di lavaggio; le pareti dovranno essere anch'esse, fino all'altezza di 2 metri, lisce, facilmente lavabili e disinfettabili e di colore chiaro. Ove non sia presente la possibilità di areazione naturale che assicuri un adeguato ricambio di aria, dovrà essere previsto un idoneo sistema di ricambio d'aria forzato che assicuri, in piena attività lavorativa, almeno 10 ricambi d'aria/ora. Deve poi essere fornito di impianto per l'erogazione di acqua calda e di idonee attrezzature per il lavaggio, l'asciugatura e la tosatura degli animali da compagnia.

Le gabbie e ogni altro ricovero temporaneo per gli animali, in attesa delle operazioni di toelettatura o terminate queste, devono assicurare una cubatura pari a quella prevista alla Tab.B. In ogni caso la permanenza in dette strutture dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle attività del caso; è sempre vietata la permanenza di animali nei locali adibiti ad attività di toelettatura per motivi diversi da quelli relativi alle operazioni di lavaggio, asciugatura, toelettatura o tosatura.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, numero 1, in caso di impossibilità di adeguamento strutturale per le attività preesistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, la sala di attesa potrà non essere presente, se vi è la possibilità di ospitare momentaneamente gli animali in idonee gabbie, rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente, oppure il titolare dichiarerà di effettuare le prestazioni soltanto su prenotazione. In tale ultimo caso, l'evenienza dovrà essere riportata sull'autorizzazione di cui all' art. 5.

Allegato E**DIMENSIONI DELLE GABBIE PER L'OSPITALITA' DEI CANI**

Altezza del cane a partire dalla spalla cm.	Superficie minima del pavimento della gabbia/cane mq.	Altezza minima della gabbia cm.
30	0,75	60
40	1,00	80
70	1,75	140

**DIMENSIONI DELLE GABBIE
E DEI RECINTI PER L'OSPITALITA' DEI GATTI**

Peso del gatto Kg.	Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatto mq.	Altezza minima della gabbia cm.	Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatta e sua prole mq.	Superficie minima del recinto, per gatta e sua prole mq.
0,5 – 1	0,2	50	--	--
1 – 3	0,3	50	0,58	2
3 – 4	0,4	50	0,58	2
4 – 5	0,6	50	0,58	2

Allegato F**LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CIMITERI PER ANIMALI DA COMPAGNIA****MODALITA' AUTORIZZATIVE**

- Domanda al Comune territorialmente competente;
- La domanda deve essere corredata da:
 - 1) Planimetria in scala non inferiore a 1:100, con localizzazione, ubicazione ed estensione dell'area che deve essere autorizzata;
 - 2) Relazione tecnico-descrittiva dei luoghi, degli impianti, delle attrezzature, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e dello svolgimento delle attività;
 - 3) Studio tecnico sulla natura fisico chimica del terreno con particolare attenzione alla profondità della falda idrica;
 - 4) Dichiarazione da parte dell'azienda che gestisce l'acquedotto pubblico che sull'area individuata non ci sono falde inquinabili (o certificazione equivalente);
 - 5) Certificazione di destinazione urbanistica del suolo;
 - 6) Certificazione di proprietà (o autocertificazione) o di fitto del suolo;
 - 7) Eventuale altro requisito richiesto dai regolamenti comunali vigenti.

CARATTERISTICHE**CARATTERISTICHE DEL SITO INTERESSATO**

L'area deve essere:

- a) ubicata in zona giudicata idonea dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dello strumento urbanistico.;
- b) ubicata ad almeno
 - 50 metri da abitazioni di terzi;
 - 30 metri dalle eventuali abitazioni di servizio del cimitero.

Sono escluse dall'utilizzazione per l'interramento le aree:

boschive;
in dissesto idrogeologico.

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE

I terreni destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. Nella relazione geologica va dichiarato il fondo dello scavo che si intende raggiungere.

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Il livello più elevato della falda freatica nella fase di morbida, cioè di massimo innalzamento deve rimanere a una quota inferiore di almeno 4 metri rispetto al piano di campagna.

Il predetto livello dovrà in ogni caso rimanere ad un livello sempre inferiore a 2 metri rispetto al fondo dello scavo per l'interramento.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

L'area da utilizzare per l'interramento dovrà essere delimitata da una recinzione con rete avente una altezza di almeno 200 cm. oltre il piano di campagna, con cordolo di cemento alto 50 cm, dei quali 30 interrati rispetto al piano di campagna, prevedendo una fascia di rispetto di almeno m 2 dalla recinzione.

Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

Annesse al cimitero debbono essere previste almeno le seguenti strutture:

- un locale ad uso ufficio con bagno e antibagno, ad uso privato;
- spogliatoi e docce per il personale;
- servizi igienici per il pubblico (maschi, femmine, disabili)
- una stanza mortuaria con annesso impianto frigorifero, per lo stazionamento delle carcasse in attesa di essere interrate;
- deposito attrezzi
- dovrà essere assicurata adeguata fornitura d'acqua

MODALITA' DI INTERRAMENTO DELLE SPOGLIE

Nei cimiteri possono essere interrate soltanto spoglie di animali da compagnia, come già definiti dalle presenti linee guida.

L'interramento dovrà essere realizzato in modo che lo strato del terreno di copertura abbia uno spessore di almeno 70 cm. Le carcasse potranno essere interrate direttamente oppure avvolte in involucri bio-compatibili, tali da non ostacolare la perfetta mineralizzazione delle spoglie.

Il disseppellimento delle spoglie è consentito soltanto ai fini della successiva destinazione a termodistruzione ai sensi di quanto stabilito dal Reg. 1774/2002/CE per i materiali di categoria 1.

Le fosse eventualmente liberate dalle spoglie possono essere utilizzate per nuovi interri.

MODALITA' DI GESTIONE

L'azienda che gestisce il sito cimiteriale può avere un mezzo di trasporto autorizzato dal locale Servizio Veterinario della ASL al trasporto di materiali di categoria 1, ai sensi del Regolamento n. 1774/2002/CE.

Le spoglie degli animali da compagnia possono essere trasportate al sito cimiteriale dal singolo proprietario anche mediante veicolo non autorizzato, purché le medesime siano immesse in adeguato contenitore impermeabile.

In entrambi i casi le spoglie animali devono essere scortate da certificazione medico veterinaria che attesti la causa della morte.

Tali certificati devono essere conservati per almeno 2 anni, a cura e presso l'Azienda titolare del Cimitero.

Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a compilare apposito registro, in conformità a quanto dettato dal Regolamento n. 1774/2002/CE, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, nel quale sono annotati i dati dell'animale, incluso il microchip, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di interramento.

Non possono essere sottoposte a sotterramento le spoglie di animali da compagnia risultati affetti da malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del regolamento di Polizia Veterinaria o, comunque, in tutti quei casi di possibile pericolo sanitario.

Il cimitero è struttura sottoposta a vigilanza da parte dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL territorialmente competente.